

Allegato " B " a Raccolta n. 43.132 = =====
===== S T A T U T O =====
===== della Società "TERRA DI LAVORO S.p.A." =====
ARTICOLO 1)= DENOMINAZIONE =====
1.1 E' costituita una Società per azioni a totale partecipazio-
ne pubblica locale, ai sensi dell'art. 22 lett. e) della
Legge n. 142/90 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
e s.m.i., denominata =====
===== "TERRA DI LAVORO S.p.A." =====
1.2 La Società è disciplinata dalle disposizioni del codice
civile e del Testo Unico in materia di Società a partecipazio-
ne pubblica (D.Lgs. n. 175/2016). Sono fatte salve, in di-
pendenza della natura dei soci della Società, le diverse pre-
visioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della po-
testà legislativa in materia di organizzazione amministrati-
va, in ogni caso armonizzate dalle previsioni del richiamato
D.Lgs. 175/2016. Ai sensi della normativa nazionale e comuni-
taria in materia di servizi di interesse generale, anche eco-
nomico: =====
a) la Società è a capitale interamente pubblico, fatta ecce-
zione per i casi in cui la partecipazione di capitali privati
sia prevista dalla legge ed avvenga in forme che non compor-
tino in ogni caso controllo o potere di veto, nè l'esercizio
di una influenza determinate sulla Società; =====
b) l'Ente pubblico o gli enti pubblici titolari, anche in
forma associata ed anche in via indiretta, del capitale so-
ciale esercitano sulla Società stessa, anche in forma con-
giunta, un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal
Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e
di servizi pubblici locali; =====
c) la Società realizza oltre l'ottanta per cento (80%) del
proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affi-
dati dall'Ente pubblico o enti pubblici soci, anche indiret-
tamente. La produzione ulteriore rispetto =====
al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizio-
ne che la stessa permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza/efficacia sul complesso dell'at-
tività principale della Società. =====
ARTICOLO 2)= SEDE E DURATA =====
2.1 La Società ha sede in =====
===== Caserta (CE) =====
ed ha durata fino al =====
===== 31 dicembre 2030, =====
con possibilità di proroga espressa. =====
ARTICOLO 3)= OGGETTO =====
3.1 L'attività della Società è la gestione dei servizi pub-
blici, affidatili direttamente dall'Amministrazione Provin-
ciale di Caserta, con particolare riguardo a: =====

- servizi di pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili, della rete viaria e degli Impianti Tecnologici e delle caldaie, degli impianti cosiddetti "a rete" (rete idrica, fognaria, metanodotti e rete di pubblica illuminazione e simili); =====

- la promozione e la valorizzazione dei prodotti delle attività che abbiano un legame diretto o indiretto con il territorio della Provincia di Caserta, comprese l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre congressi, conferenze e tavole rotonde ed altri eventi accessori, la realizzazione e la gestione di quartieri fieristici; ==

- controllo e verifica dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli Impianti Termici ai sensi della Legge 10/91 e dei D.P.R. 412/93 e 551/99 e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; =====

- servizi di interesse energetico che incidono sul risparmio energetico finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e della vita; =====

- servizi di censimento, creazione e gestione banche dati con particolare interesse al settore energetico; =====

- servizi di custodia e portierato degli edifici; =====

- i Servizi di esazione dei tributi di competenza Provinciale e/o dei Comuni soci, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; =====

- i servizi tecnici in genere di supporto alla progettazione e direzione dei Lavori di competenza provinciale e comunale; =

- i servizi di informatizzazione degli uffici pubblici in genere; =====

- censimento, inventariazione, recupero e valorizzazione del patrimonio degli enti proprietari al fine di un migliore utilizzo dello stesso; =====

- servizi pubblici di interesse turistico; =====

- trasporto di cose; =====

- qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità diverso dai precedenti, di interesse e di competenza dell'Amministrazione Provinciale, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale. =====

3.2 La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e le operazioni ed attività connesse e strumentali al suo raggiungimento. =====

3.3 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Amministrazione Provinciale di Caserta sono regolati da apposite convenzioni di affidamento dei servizi con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico finanziario approvato nelle delibere di costituzione. =====

3.4 La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui,

l'assunzione diretta o indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi. =====

ARTICOLO 4)= CAPITALE SOCIALE ED AZIONI =====

4.1 Il capitale sociale è di =====

==== € 1.032.800,00 (euro unmilionetrentaduemilaottocento) ===

suddiviso in 20.000 (nr. ventimila) azioni del valore nominale di € 51,64 (euro cinquantuno/64) cadauna. =====

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti. =====

4.3 Le azioni sono nominative. =====

4.4 Ogni azione da diritto ad un voto in Assemblea. =====

4.5 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi. ====

4.6 Il capitale sociale deve comunque essere sempre detenuto dagli Enti Pubblici territoriali locali titolari dei pubblici servizi; in particolare la quota della Provincia di Caserta non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. ====

4.7 Il capitale sociale non potrà essere detenuto, neanche se in quota minima, da un soggetto privato. =====

ARTICOLO 5)= TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE =====

5.1 Il trasferimento delle azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre Società costituite o costituende, è consentito solo previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione del rispetto di quanto disposto all'art. 4, sesto e settimo comma, del presente statuto nonché delle norme che regolamentano le Società per azioni a prevalente capitale pubblico Locale. =====

5.2 E' fatto espressamente divieto ai soci di cedere le proprie azioni intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di Pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre Società costituite o costituende, a soggetti privati o a Società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati. =====

5.3 In caso di trasferimento delle azioni è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci. Pertanto il socio alienante deve comunicare alla Società e agli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci con raccomandata postale A.R. o telegramma il diritto ed il numero delle azioni che intende alienare, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni dell'alienazione. I soci, hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già possedute e con diritto di accrescimento. =====

5.4 Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e al Consiglio di amministrazione, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando all'Ente se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. =====

5.5 La prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intera offerta a pena di decadenza entro il termine sopra indicato. Se più sono i soci che la esercitano, tra loro si fraziona proporzionalmente. =====

5.6 Chi lo richiede contestualmente può esercitare la prelazione anche sulle azioni per le quali gli altri soci decadono dalla prelazione. =====

5.7 Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. =====

5.8 Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle azioni in altre Società costituite o costituenti. =====

5.9 Resta fermo comunque che il diritto di prelazione, e quello di alienazione, potranno trovare limitazione in proporzione delle azioni da ciascuno possedute qualora il medesimo comportasse il venir meno ai requisiti di partecipazione pubblica locale connessi al mantenimento della maggioranza delle azioni da parte della Provincia di Caserta. =====

ARTICOLO 6)= AUMENTO DI CAPITALE DIRITTO DI OPZIONE A FAVORE DEGLI AZIONISTI =====

6.1 In sede di aumento di capitale agli azionisti spetta il diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in proporzione alle azioni possedute, ed in conformità di quanto previsto all'art. 2441 c.c.. =====

ARTICOLO 7)= OBBLIGAZIONI =====

7.1 La Società può emettere titoli obbligazionari convertibili e non convertibili, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale. =====

7.2 Il collocamento di prestiti obbligazionari convertibili dovrà avvenire con la procedura di cui all'art. 5 del presente statuto. =====

ARTICOLO 8)= FINANZIAMENTI =====

8.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

ARTICOLO 9)= RECESSO =====

9.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro a-

zioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti gli argomenti elencati all'art 2437, comma 1 e comma 2, del Codice Civile. =====

9.2 Qualora la durata della Società dovesse divenire a tempo indeterminato il socio può recedere con un preavviso di un anno. =====

9.3 Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice civile. =====

9.4 È riconosciuto al socio il diritto di recesso in tutti gli altri casi previsti dalla legge. =====

9.5 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante invio con Lettera raccomandata. =====

9.6 La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. =====

9.7 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.8 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. =====

9.9 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. =====

9.10 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. =====

9.11 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. =====

9.12 Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. =====

9.13 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese. =====

9,14 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga al-

la determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. =====

9.15 L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. =====

9.16 Ai possessori di obbligazioni convertibili, spetta il diritto d'opzione in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. =====

9.17 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni. =====

9.18 Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate. =====

9.19 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c.. =====

9.20 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. =====

9.21 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie. =====

ARTICOLO 10)= SOGGEZIONE ED ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

10.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo Amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.. ==

ART. 11)= ASSEMBLEA DEI SOCI =====

11.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. =====

11.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. =====

11.3 In particolare l'Assemblea Ordinaria delibera circa: ==
* l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; =
* la determinazione della Struttura dell'Organo Amministrativo e la nomina degli Amministratori, nonché i compensi loro

spettanti nei limiti di legge; =====

* la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché del soggetto cui affidare il controllo contabile ex art. 2409 bis del Codice Civile ed i loro compensi; =====

* ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli Amministratori, qualora ne ricorrano i presupposti di legge; =====

* ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza, o che le sia sottoposta dall'Organo Amministrativo o dal controllo analogo. =====

11.4 L'Assemblea Straordinaria delibera circa: =====

* le modifiche di statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti, compatibilmente con la normativa vigente; =

* ogni decisione sulla proroga di durata della Società o il suo anticipato scioglimento; =====

* la nomina, la sostituzione e i poteri dei Liquidatori nonché la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione, nel rispetto delle previsioni normative di diritto singolare, così come stabilito dall'articolo 1, c. 4 lett. a) del D. Lgs 175/2016. A tal fine, per la nomina dei liquidatori, devono essere rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del presente statuto. =====

* ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza o che le sia sottoposta dall'Organo Amministrativo o dal Controllo analogo. =====

ART. 12)= CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

12.1 L'assemblea viene convocata, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in sua mancanza da un Amministratore a ciò delegato per decisione dell'Organo Amministrativo nonché, nei casi di legge, dal Collegio Sindacale. =====

12.2. Gli Amministratori sono obbligati a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta il Socio, ovvero almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione, purché in tale richiesta siano indicati chiaramente gli oggetti da trattare.

12.3 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione

12.4 L'Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. =====

12.5 L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. =====

ART. 13)= DIRITTO AL VOTO =====

13.1 Ha diritto di voto il Socio iscritto nel libro dei Soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-

tecipazione. =====

ART. 14)= FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE =====

14.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da spedire al Socio presso l'indirizzo risultante dal libro Soci nonché al Collegio Sindacale ed agli Amministratori. L'avviso, indicante il luogo, la data e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio email o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza. Nell'avviso può essere fissata la data per la seconda convocazione la quale comunque non potrà superare i 30 giorni dalla prima. =====

14.2 E' in facoltà degli Amministratori prevedere di volta in volta che la su indicata comunicazione venga anche resa pubblica secondo una delle seguenti modalità: =====

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; ==

b) pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale. =====

In entrambe le suddette circostanze, il termine di 8 (otto) giorni dovrà intendersi esteso a 15 (quindici) giorni. =====

14.3 In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'Assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti alla riunione la totalità degli Amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. =====

ART. 15)= COSTITUZIONE ASSEMBLEA E VALIDITA' DELIBERAZIONI ==

15.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite sulla base dei quorum indicati dalla normativa vigente. =====

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con i quorum indicati dalla normativa vigente e dovranno essere assunte in conformità alla Legge e al presente Statuto. =====

15.3 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Società, previo parere dell'organo di controllo analogo di cui all'art. 25. =====

ART. 16)= PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso d'assenza o impedimento, la stessa è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò designata dall'Assemblea medesima. Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire alla riunione. =====

16.2 L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Segretario che potrà anche essere scelto tra persona estranee alla Società. =====

ART. 17)= INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA =====

17.1 E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti

condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale: ==

- * che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====
- * che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
- * che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti; =====
- * che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti Il Presidente e il Segretario. Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento alla riunione. =====

17.2 Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta e comunque nel rispetto e con i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, da altra persona anche non socia. Nei casi consentiti dalla legge, la delega può essere rilasciata anche per più assemblee. Non è ammesso il voto per corrispondenza. =====

17.3 La delega non può essere rilasciata a: =====

- * Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società o di soggetti da essa eventualmente controllati; =====
- * Professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la Società. =====

ART. 18)= CONFLITTO DI INTERESSI =====

18.1 Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. =====

ART. 19)= VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA =====

19.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, deve essere riportato nel libro delle decisioni dei Soci. =====

19.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato. =====

19.3 Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni. =====

ARTICOLO 20)= ORGANO AMMINISTRATIVO =====

20.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore

Unico oppure in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, in ragione dell'emanando DPCM di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs 175/2016, per la definizione dei criteri di adeguatezza organizzativa in riferimento alla complessità dell'attività svolta. =====

20.2 In caso di Organo collegiale: =====

a) è possibile l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; =====

b) la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; =====

c) qualora alla Società partecipino altri soci di minoranza, la Provincia di Caserta nomina due Consiglieri. =====

20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia. In particolare, la carica di Consigliere non può essere ricoperta da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) ricadono nelle previsioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e al D.Lgs. n. 39/2013. ==

Quanto ai requisiti di professionalità, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere: =====

* quale titolo di studio la Laurea Magistrale o equipollente in materie giuridico/economiche; =====

* una comprovata esperienza in attività di gestione e amministrazione di Società private, partecipate e/o a controllo pubblico =====

Fatta salva l'ipotesi di rielezione del medesimo organo amministrativo, l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avviene mediante avviso pubblico. =====

20.4 Non possono essere nominati né Amministratore unico né componenti del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori della Provincia di Caserta e degli altri Enti Pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini, entro il quarto grado. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti. analoghe o comunque connesse ai servizi della Società. =====

Inoltre, non possono essere nominati né amministratore unico né componenti del Consiglio di Amministrazione: =====

- i componenti dell'organo di controllo analogo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti della Società; =====
- coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto altro incarico, avendo. per le attività esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società. II sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato comporta la revoca dalla carica di Amministratore Unico o di componente del C.d.A.. =====

20.5 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la sostituzione dei componenti il consiglio d'Amministrazione, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 1, assicurando, per l'effetto, al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti l'organo. =====

20.6 L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. L'Organo amministrativo è rieleggibile. =====

20.7 In caso di organo collegiale se per qualunque motivo nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo Amministrativo gli altri Amministratori provvedono alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Gli Amministratori cooptati rimangono in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla integrazione del consiglio di amministrazione. Laddove, però, nel corso del mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, L'Amministratore Unico, ovvero, in caso di organo collegiale, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, dovrà considerarsi decaduto l'intero Organo amministrativo. In tal caso ai sensi dell'articolo 2386 comma 5 del codice civile l'Assemblea per la nomina dell'organo Amministrativo è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, che nel frattempo potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. =====

20.8 L'Assemblea delibera i compensi e determina la misura degli eventuali rimborsi spese spettanti agli Amministratori, sempreché risultino direttamente afferenti la causa del loro ufficio, anche di quelli investiti di particolari cariche ed a tal fine potrà deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando al Consiglio d'Amministrazione la suddivisione dell'importo tra gli stessi, nell'osservanza dei limiti previsti delle leggi vigenti. I compensi spettanti agli amministratori, conformati ai parametri di cui all'emanando decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. 175/2016, sono commisurati alla complessità dell'attività svolta dalla Società. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. =====

20.9 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società. =====

ARTICOLO 21)= PRESIDENTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

21.1 In caso di organo collegiale il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci. ===

ARTICOLO 22)= POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====

22.1 All'Organo amministrativo, nel rispetto delle direttive fornite dall'Organo competente per il controllo analogo di cui all'art. 27 del presente statuto, spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea per previsione di legge o di Statuto. =====

22.2 In caso di organo collegiale, il Consiglio di amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 c.c. può delegare i propri poteri ad un Amministratore Delegato, previa determinazione dei limiti della delega conferita. =====

22.3 In particolare, l'Organo amministrazione avrà ogni potere inerente l'attuazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale nel rispetto del piano economico e finanziario. =====

22.4 L'organo amministrativo, sulla scorta degli indirizzi e delle indicazioni operative a tal fine impartite dall'Assemblea dei soci, provvede a nominare, secondo le previsioni di legge vigenti, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, attribuendo loro mandato di responsabilità e compenso. =====

22.5 Inoltre l'Organo amministrativo può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri ed emolumenti. =====

ARTICOLO 23)= CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==

23.1 La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

23.2 In alternativa a quanto previsto nel comma precedente è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai Consiglieri e ai sindaci mediante le seguenti modalità: =====

- * Fax munito del rapporto di ricezione =====
- * Posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario); =====
- * Lettera consegnata ai destinatari tramite Società di recapito purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione almeno tre (3) giorni prima della riunione. =====

23.3 In casi di comprovata urgenza. il C.d.A. può essere convocato con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima al domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco Effettivo.

23.4 In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando partecipa alla riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. =====

23.5 Ogni tre mesi dovrà comunque essere convocato un consi-

glio di amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali. =====

23.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano in carica; tra più consiglieri di uguali anzianità di carica prevale quello più anziano di età. =====

23.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

23.8 E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. =====

23.9 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

ARTICOLO 24)= RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ =====

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure generali ed alle liti, nonché l'uso della firma sociale spettano all'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, agli amministratori Delegati ai sensi dell'art. 2381, c.c., se nominati. =====

24.2 L'amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o gli Amministratori Delegati, potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge. =====

ARTICOLO 25)= COLLEGIO SINDACALE =====

25.1 Il collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. =====

25.2 Qualora alla Società partecipino altri soci di minoranza, la Provincia di Caserta nomina due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed uno supplente. =====

25.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

25.4 Non possono essere nominati Sindaci della Società i Rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti della Provincia di Caserta e degli altri Enti Pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini entro il grado. La carica di Sindaco della Società è incompatibile con quella di amministratore, dirigente con poteri di rappresen-

tanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi della Società. =====

Inoltre non possono essere nominati Sindaci della Società: ===

- i componenti dell'organo di controllo analogo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti della Società; =====

- coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società. =====

II sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato comporta la revoca dalla carica di Sindaco della Società. =====

25.5 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la sostituzione dei componenti effettivi del collegio sindacale, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 1, assicurando, per l'effetto, al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti l'organo; i membri supplenti del collegio Sindacale debbono essere necessariamente di genere diverso, onde consentire l'applicazione di quanto statuito dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 5. =====

25.6 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante nei limiti delle previsioni del piano tecnico economico finanziario. =====

25.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

ARTICOLO 26)= CONTROLLO CONTABILE =====

26.1 La revisione legale dei conti sugli atti della Società è affidata ad un Revisore legale o ad una Società di Revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita le funzioni e redige la relazione di cui all'art. 2409 ter, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. =====

ARTICOLO 27)= CONTROLLO ANALOGO =====

27.1 Al fine di consentire al Socio di esercitare un controllo analogo a quello che potrebbe esercitare direttamente sui servizi forniti, e fatti salvi gli obblighi di comunicazioni e rendicontazioni periodiche che la Società ha nei confronti dell'organismo tecnico di controllo analogo, la Società oltre alle previsioni di cui al presente statuto, si adegua al Regolamento dei Controlli Interni adottato dal Socio. =====

27.2 Le modalità del controllo analogo nei confronti della Società ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 261 e successive modifiche sono esercitate dall'Ente pubblico Territoriale proprietario. Qualora la proprietà sia di una pluralità di Enti Pubblici Locali, le modalità del controllo da parte degli stessi sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 261/2000. =====

27.3 Al fine dell'esercizio del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di TERRA DI LAVORO S.p.a., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere, senza ritardo, anche su richiesta di esso, tutti gli atti previsti dal regolamento sui controlli interni dell'ente socio nonché quelli indispensabili alla verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione. =====

27.4 Almeno una volta all'anno l'Amministratore Unico, o in caso di organo collegiale, il Presidente o l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, se nominato, di TERRA DI LAVORO S.p.a., relazionano all'organo titolare del controllo analogo sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società. =====

27.5 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun socio il diritto di domandare - sia nell'Assemblea della Società, sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa. =====

27.6 La Società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) individualmente approvati dagli Enti Pubblici Locali affidanti i servizi. =====

27.7 L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine l'Organo Amministrativo può anche convocare l'Assemblea della Società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati. =====

ARTICOLO 28)= BILANCIO =====

28.1 L'esercizio sociale inizia il 1 primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. =====

28. 2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di Legge, alla for-

mazione del bilancio. =====

28.3 I bilanci annuali della Società TERRA DI LAVORO S.p.A. possono essere certificati da primaria e indipendente Società di revisione iscritta negli appositi albi designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo. =====

ARTICOLO 29)= UTILI =====

29.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue: =====

a) il 5 per cento di riserva legale ex art. 2431 c.c.; =====

b) la rimanenza sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

ARTICOLO 30)= SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

30.1 In caso di scioglimento e liquidazione si applicheranno le norme del codice civile. =====

ARTICOLO 31)= DISPOSIZIONI GENERALI =====

31.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi speciali in materia di Società. =====

Firmati: FIORILLO Fulvio =====

Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo =====